



# *Libero Consorzio Comunale di Ragusa*

## **REGOLAMENTO (I.P.T.)**

**DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED  
ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO**

*Approvato con determinazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio n. 18 del 12/12/2024*

# SOMMARIO

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Principi generali
- Art. 2 – Presupposti dell'imposta e soggetti passivi

## **CAPO II – MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

- Art. 3 – Tariffe
- Art. 4 – Esenzioni
- Art. 5 – Agevolazioni
- Art. 6 – Controlli sulle esenzioni e agevolazioni
- Art. 7 – Termini di versamento
- Art. 8 – Termini di decadenza
- Art. 9 – Importi di modico valore
- Art. 10 – Arrotondamento

## **CAPO III – MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA**

- Art. 11 – Responsabile del procedimento
- Art. 12 – Modalità di riscossione
- Art. 13 – Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta
- Art. 14 – Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta
- Art. 15 – Controlli sulle attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta
- Art. 16 – Ripresentazione di richieste di formalità

## **CAPO IV – RIMBORSI E RECUPERI**

- Art. 17 – Rimborsi al contribuente
- Art. 18 – Avviso di accertamento
- Art. 19 – Interessi
- Art. 20 – Sanzioni
- Art. 21 – Riscossione Coattiva
- Art. 22 – Ravvedimento del contribuente
- Art. 23 – Dilazione di pagamento
- Art. 24 – Diritto di interpello
- Art. 25 – Autotutela

## **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 26 – Norme finali

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### (ART. 1)

#### PRINCIPI GENERALI

1. **Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ex Provincia Regionale di Ragusa (da ora in poi denominato Ente)**, con il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel proprio territorio.
2. L'imposta si applica nel rispetto della normativa vigente in materia e in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs.15/12/1997 n. 446 **e ss.mm.ii.**

### (ART. 2)

#### PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA E SOGGETTI PASSIVI

1. L'imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richiesti al P.R.A.:

##### Le formalità di iscrizione riguardano:

- a) L'iscrizione originaria o prima iscrizione, di un veicolo;
- b) L'iscrizione dell'ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
- c) L'iscrizione dell'ipoteca convenzionale a favore di altri creditori.

##### Le formalità di annotazione riguardano:

- a) I trasferimenti di proprietà del veicolo;
- b) La rinnovazione dell'ipoteca;
- c) Il trasferimento dell'ipoteca in seguito a cessione del credito **o in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;**
- d) **La surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;**
- e) La cancellazione parziale (**riduzione dell'ammontare del credito garantito**) di una iscrizione dell'ipoteca;
- f) Rinnovi di iscrizione escluso le formalità per cambio targa di cui al successivo punto;
- g) La costituzione/proroga/cessione/cancellazione di usufrutto ai sensi dell'art. 2683 del codice civile **e seguenti;**
- h) **Provvedimenti giudiziari;**

- i) **Trascrizioni atti di rettifica;**
- j) **Trascrizioni atti societari.**

Sono escluse le formalità non aventi contenuto patrimoniale quali ad esempio:

- a) Denunce di perdita e di rientro in possesso;
  - b) Denunce di cessazione della circolazione;
  - c) Denunce di variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;
  - d) Annotazione, variazione o cancellazione della locazione;
  - e) Rinnovi di iscrizione per cambio targa;
  - f) Acquisto di possesso per le PP.AA. e le formalità richieste dalla PP.AA. quali confische e sequestri.
2. **Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria è dovuta una sola imposta.**
  3. **I soggetti passivi dell'imposta sono: gli aventi causa o intestatari del veicolo ai sensi dell'art. 56 comma 1 bis del decreto legislativo n. 446/97 e degli articoli 93 e 94 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 del Codice della Strada; il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione la trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A..**
  4. **Qualora la formalità di prima iscrizione (da parte della società di leasing) sia contestuale all'annotazione del leasing (a favore del locatario) soggetto passivo di imposta è il locatario; pertanto la destinazione del gettito di imposta compete all'Ente dove ha sede locale o residenza il locatario.**
  5. **Nel caso di omessa trascrizione al P.R.A. da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario al P.R.A. può richiedere presso l'ufficio del PRA, la registrazione del trasferimento di proprietà. Anche senza presentazione del documento di proprietà. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito dal richiedente al momento della presentazione della formalità.**
  6. **I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'imposta secondo quanto previsto dall'art. 17 c.39, legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dal D.M. 27 novembre 1998, n. 435 ad eccezione dei motoveicoli previsti dall'art. 5 comma 1 lettera c) del presente Regolamento, vale a dire i motoveicoli ultratrentennali.**
  7. **In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del/della cessionario/a, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.**
  8. **Sono soggettivamente esclusi dall'applicazione dell'imposta gli acquisti di veicoli da parte dell'Ente per i quali il L.C.C. di Ragusa risulta essere contestualmente soggetto attivo e soggetto passivo dell'imposta.**

## CAPO II – MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

### (ART. 3)

#### TARIFFE

1. **L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A.** è applicata sulla base di apposite tariffe determinate, con decreto del Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n.435 e ss.mm.ii.
2. **Le misure delle tariffe, di cui al comma precedente, sono determinate con apposito provvedimento dell'organo esecutivo. Tariffe vigenti nel 2024 in esecuzione alla Delibera di giunta n. 92 del 07/09/2015. Nel caso di modifiche, con nuovo provvedimento dell'organo esecutivo, vengono automaticamente sostituite quelle attualmente in vigore.**
3. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art. 2688 Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste con la riserva del citato articolo del Codice Civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui l'acquirente, con tale riserva, abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta, questi deve comunque versare un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.
4. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. **La data da cui far decorrere la variazione tariffaria coincide con la data di presentazione della formalità.**
6. Ai fini dell'individuazione del termine di pagamento dell'imposta si fa riferimento:
  - Per le prime iscrizioni, la data di effettivo rilascio del documento unico;
  - Per le formalità diverse dalla prima iscrizione, alla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
7. **In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 4) del presente articolo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.**
8. **L'Ente notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia della deliberazione modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio e al soggetto che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.**
9. **A decorrere dal 16 giugno 2021 è stato attivato nell'ambito del Portale del federalismo fiscale il servizio “Gestione dei Tributi Provinciali”, destinato alla trasmissione da parte dell'Ente delle delibere regolamentari e modificative delle tariffe in materia tributaria, ai fini della relativa pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) con finalità meramente informativa.**
10. **La categoria del Decreto del Ministero delle Finanze n. 435/1998 relativi agli “Atti a operazioni rientranti nel campo di applicazione I.V.A.” sconta lo stesso metodo di calcolo proporzionale degli atti non soggetti ad I.V.A. (legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1 c.12).**

(ART. 4)

**ESENZIONI**

Sono esenti per legge dal pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa **riguardanti:**

a	Soggetto disabile con ridotte o impedito capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e veicolo adattato alla guida a lui intestato o al soggetto di cui è fisicamente a carico.	<b>Art. 8, Legge 27/12/1997, n. 449. Art. 3 D.M. n. 435/98 Art. 1 comma 36 L. n. 296 del 27/12/2006</b>
b	Soggetto disabile con ridotte o impedito capacità motorie permanenti con veicolo adattato al trasporto a lui intestato o <b>al soggetto di cui è fisicamente a carico.</b>	<b>Art. 8, Legge 27/12/1997, n. 449. Art. 3 DM n. 435/98 Art. 1 comma 36 L. n. 296 del 27/12/2006</b>
c	Soggetto disabile con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni senza obbligo di adattamento del veicolo <b>a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico.</b>	<b>Art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000 Art. 1 comma 36 L. n. 296 del 27/12/2006</b>
d	Soggetto con condizione di disabilità psichico o mentale <b>di gravità</b> tale da aver determinato il riconoscimento <b>al diritto dell'indennità di accompagnamento, a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico.</b>	<b>Art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000 Art. 1 comma 36 L. n. 296 del 27/12/2006</b>
e	Soggetti autorizzati al commercio in proprio di mezzi di trasporto usati nel caso in cui detti mezzi siano destinati alla vendita.	<b>Art. 56, comma 6, D.Lgs. 446/1997</b>
f	<b>Aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano, (in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative), il credito a medio e lungo termine nei confronti di operazioni di finanziamento.</b>	<b>Art. 15 D.P.R. 29/09/1973, N. 601 – Risoluzione n. 49/E 17/04/2000</b>
g	<b>Enti del Terzo Settore (D.L. 117/2017) iscritti al RUNTS che non hanno ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali nel caso di acquisto di veicoli e per acquisizioni provenienti da donazioni, attribuzione di eredità o di legato a loro favore a condizione che i medesimi soggetti dichiarino di utilizzare tali veicoli per lo svolgimento di attività non commerciali.</b>	<b>Art. 82 comma 7 D.L. 117/2017</b>
h	<b>Locatario a titolo di locazione finanziaria a seguito di esercizio del riscatto, con riferimento ai contratti con termini di riscatto decorrenti dal 01 gennaio 2014.</b>	<b>Art. 56 comma 6 D.Lgs. 446/1997</b>

**Inoltre sono riconosciute esenzioni a seguito di:**

i	Procedimenti di competenza del Giudice di Pace che non eccedono € 1.032,91 (valore della controversia)	Art. 46 Legge 21/11/1991, n. 374 – Risoluzione n. 49/E 17/04/2000
l	Procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione dei coniugi.	Art. 19 Legge 06/03/1987, n. 74 – Risoluzione n. 49/E 17/04/2000
m	Trasferimenti a favore di aziende speciali o di società di capitali effettuati da Comuni, Province e dai consorzi fra tali enti.	Art. 118 D.Lgs. n. 267 del 2000

**Sono altresì, esenti dal pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:**

n	Le operazioni d'acquisto dei veicoli effettuati dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'art. 10 del D.Lgs.04/12/1997 n. 460. iscritte nella anagrafe nazionale delle ONLUS a condizione che i medesimi soggetti dichiarino di utilizzare tali veicoli per lo svolgimento di attività non commerciali	Art. 10 del D.Lgs 04/12/1997 n. 460
o	Le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB).	Art. 4 comma 5 del D.Lgs n. 207/2001

**L'esenzione di cui alle lettere a, b, c, d spetta per un solo veicolo; è possibile ottenere tali benefici per un secondo veicolo, solo se il primo viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico.**

**In caso di perdita di possesso per furto, annotato al PRA, del veicolo, per il quale il disabile già usufruito delle agevolazioni fiscali in materia di IPT, il disabile può usufruire delle agevolazioni per l'acquisizione di altro veicolo, nonostante l'annotazione di perdita di possesso non preveda la cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico e quindi ricorra la doppia intestazione in capo al disabile.**

(ART. 5)

**AGEVOLAZIONI**

**Per le formalità, presentate al P.R.A., relative alle sottoindicate tipologie di veicoli e/o atti, l'imposta è dovuta nelle misure di ciascuna sotto riportate:**

<b>a</b>	<b>Autoveicoli muniti di documento unico per uso speciale (e rimorchi destinati a servire detti veicoli), sempre che non siano adatti al trasporto di cose</b>	<b>Misura di un quarto ai sensi dell'art. 56 comma 6 del D.Lgs. 446/97</b>
<b>b</b>	<b>Rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili</b>	<b>Misura di un quarto ai sensi dell'art. 56 comma 6 del D.Lgs. 446/97</b>
<b>c</b>	<b>Veicoli costruiti da almeno trent'anni in funzione dell'art. 63, commi 1,2 e 3 Legge 21 novembre 2000 n. 342</b>	<b>Art. 63, commi 1, 2 e 3 Legge 21 novembre 2000 n. 342</b>
<b>d</b>	<b>Ipotecche legali e convenzionali (iscrizione al P.R.A.)</b>	<b>Nella misura fissa di € 50,00 – art. 3 comma 13 bis del D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito nella L-2 del 28/01/2009</b>

(ART. 6)

**CONTROLLI SULLE ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, nei casi in cui sorgono fondati dubbi ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per l'ottenimento delle esenzioni/agevolazioni **di cui ai precedenti articoli.**

(ART. 7)

**TERMINI DI VERSAMENTO**

1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli al P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia contenuti nello stesso atto di vendita, il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine di 60 giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale del documento unico. Nel caso del solo atto di costituzione di ipoteca l'iscrizione deve avvenire entro 60 giorni dalla data dell'effettivo rilascio del documento unico.
2. Per le formalità di trascrizione, annotazione ed iscrizione d'ipoteca relative a veicoli già iscritti nel P.R.A. il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro lo stesso termine di 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
3. Per le formalità soggette all'imposta relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma precedente decorre dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono: la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.



(ART. 8)

**TERMINI DI DECADENZA**

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e di ufficio sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o altro termine previsto per legge. Entro lo stesso termine vengono contestate o erodate le sanzioni amministrative tributarie previste dal successivo art. 20. L'accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con apposito avviso motivato o tramite posta certificata (PEC).
2. **Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo o altro termine previsto per legge.**
3. La richiesta per l'ottenimento del rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena di decadenza deve essere presentata **entro cinque anni dal giorno di versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto di restituzione.**

(ART. 9)

**IMPORTI DI MODICO VALORE**

1. Non si procede alla riscossione, al recupero, o al rimborso dell'imposta compresi eventuali sanzioni ed interessi per importi pari o inferiori a € 15,00 in relazione ad ogni singola formalità di iscrizione trascrizione ed annotazione. **Tali importi non devono in ogni caso intendersi come franchigia.**
2. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all'importo di cui al comma precedente si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.

(ART. 10)

**ARROTONDAMENTO**

1. **Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi,**

## CAPO III – MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

### (ART. 11)

#### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. **Il Dirigente del Servizio preposto alla gestione dell'imposta dal piano esecutivo di gestione è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell'imposta.**
2. **Il Dirigente del Servizio di cui al precedente comma può delegare la responsabilità ivi individuata ad altri addetti al Servizio stesso ai sensi dell'art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 241.**

### (ART. 12)

#### **MODALITÀ DI RISCOSSIONE**

**L'accertamento**, la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa, sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 52 **comma 5, del D. Lgs. n. 446/97 e ss.mm.ii.**

### (ART. 13)

#### **ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'IMPOSTA**

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta riversa alla tesoreria del'Ente l'imposta riscossa al netto di eventuali compensi e rimborsi spettanti. Il riversamento deve essere effettuato con valuta fissa come concordato dalle parti.
2. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta provvederà a conservare ai propri atti le ricevute di versamento a favore dell'Ente che hanno valore liberatorio e che devono essere esibite agli incaricati del controllo **nominati dal L.C.C. di Ragusa.**
3. Il concessionario è obbligato alla tenuta anche su supporto magnetico di un registro progressivo, in cui vengono annotati per ogni versamento:
  - Il richiedente la formalità;
  - I dati che individuano l'oggetto della formalità (targa del veicolo, tipo di veicolo, potenza del veicolo);
  - Le somme riscosse a titolo di I.P.T.;
  - Le somme spettanti al soggetto incaricato dell'imposta;

4. **L'Ente** può disporre specifiche verifiche di cassa e di ispezioni, presso il soggetto incaricato della gestione dell'imposta mediante la consultazione delle pratiche entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.
5. **Il soggetto incaricato dell'imposta presenta all'Ente un riepilogo su supporto cartaceo o digitale dei dati contenenti i versamenti relativi al mese precedente, distinti per giorno.**
6. **Entro 30 giorni della fine di ciascun anno o altro termine previsto per legge il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta il rendiconto riepilogativo dei versamenti relativi all'anno precedente.**
7. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, registra gli introiti giornalieri per conto dell'Ente verificando che gli importi riscossi corrispondono alle tariffe vigenti.
8. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti fra il soggetto incaricato della gestione dell'imposta e l'Ente può avvenire anche per via telematica.

**(ART. 14)**

**COMPENSO AL SOGGETTO INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'IMPOSTA**

**Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/03/2013, non è dovuto al gestore del PRA incaricato del servizio di riscossione, contabilizzazione e controllo dell'IPT alcun compenso.**

**Per eventuali servizi aggiuntivi che il LCC di Ragusa intendesse affidare al suddetto soggetto incaricato sulla base di una specifica convenzione, sarà dovuto un compenso stabilito tra le parti.**

**(ART. 15)**

**CONTROLLI SULLE ATTIVITA' DEL SOGGETTO INCARICATO  
DELLA GESTIONE DELL'IMPOSTA**

1. **L'Ente** effettua i controlli, ritenuti opportuni sulla attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta mediante la consultazione delle pratiche anche a campione.
2. **L'Ente** effettua, direttamente o tramite soggetti terzi all'uopo incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell'imposta utilizzando anche altre banche dati.
3. **Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario, l'Ente può attribuire, all'interno della normativa vigente, compensi incentivanti, al personale addetto, in misure differenziate in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ed elusione d'imposta volti a migliorare anche la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso.**

## CAPO IV – RIMBORSI E RECUPERI

### (ART. 16)

#### RIPRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI FORMALITÀ

1. Nel caso di ripresentazione di formalità, precedentemente ricusate dal P.R.A., non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le stesse non siano state rifiutate per insufficiente versamento.
2. Per i versamenti o integrazione dell'imposta effettuati oltre i termini stabiliti dall'art. 7, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del presente regolamento.

### (ART. 17)

#### RIMBORSI AL CONTRIBUENTE

1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso devono essere presentate per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso. **La domanda** di rimborso va inoltrata al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
2. I rimborsi riguardano:
  - Richieste di formalità già presentate e ricusate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate. Alla richiesta deve essere allegata la nota di trascrizione **originaria debitamente annullata dall'ufficio del P.R.A. o copia conforme del certificato di proprietà se utilizzato come nota di richiesta;**
  - Versamenti in eccesso o non dovuti
3. **IL soggetto incaricato della gestione dell'imposta, verificati i presupposti per il rimborso, effettua la restituzione direttamente e conserva ai propri atti le quietanze relative alla somma rimborsata.**
4. Il rimborso è effettuato entro **90 giorni (novanta)** dalla data di autorizzazione da parte dell'Ente.
5. **A decorrere dalla data del versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura determinata dall'Ente nel successivo articolo 19.**

### (ART. 18)

#### AVVISO DI ACCERTAMENTO

1. Gli avvisi di accertamento d'ufficio sono predisposti dall'Ente entro il termine di decadenza e nelle forme di legge per le omesse iscrizioni o trascrizioni al P.R.A. notificandoli al contribuente a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno **o con altra modalità prevista dalla normativa.**
2. **Gli avvisi d'accertamento d'ufficio sono correlati ad omesse iscrizioni o trascrizioni al P.R.A..**

(ART. 19)

### INTERESSI

1. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta **o in caso di rimborsi**, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione **giornaliera e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili**.

(ART. 20)

### SANZIONI

1. **Viene applicata la disciplina sanzionatoria tempo per tempo vigente per il ritardato o omesso versamento dell'imposta**
2. La sanzione è dovuta:
  - dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione;
  - dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società o di enti con personalità giuridica.

(ART. 21)

### RISCOSSIONE COATTIVA

**Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento l'Ente provvederà alla riscossione coattiva mediante gli strumenti di legge.**

(ART. 22)

### RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività amministrative **di accesso, ispezione, verifiche o altre attività** di accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento **effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione in base alla normativa tempo per tempo vigente**.

(ART. 23)

**DILAZIONE DI PAGAMENTO**

1. Il contribuente con istanza indirizzata **all'Ente**, può chiedere la dilazione del pagamento delle somme dovute. Tale istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e **deve contenere idonea dimostrazione della situazione di obiettiva e temporanea difficoltà del contribuente.**
2. Le dilazioni e le rateazioni di cui al comma precedente soggiacciono alle condizioni **ed ai seguenti limiti:**
  - a) **Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;**
  - b) Durata massima **della rateazione contenuta** in dodici mesi;
  - c) Decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
  - d) Applicazioni degli interessi legali sulle rateizzazioni concesse.
3. La dilazione di cui al comma **1** è disposta tramite determinazione del Dirigente del Servizio preposto alla gestione dell'imposta, **di cui al precedente articolo 11**, che provvede, altresì, affinché al contribuente sia fornita comunicazione dell'accoglimento dell'istanza formulata e delle modalità di effettuazione della rateazione.
4. **Sulla somma dovuta a titolo di imposta sono calcolati gli interessi nella misura prevista dalla lettera d) del precedente comma 2, a partire dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino alla data di scadenza della rateizzazione. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.**
5. **Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a euro 10.000,00 è necessaria la prestazione di idonea garanzia rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'Albo degli Intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs. 141/2010 pubblicato dalla Banca d'Italia.**

(ART. 24)

**DIRITTO DI INTERPELLO**

- 1) Qualora ci siano concrete condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto all'Ente apposita istanza di interpello.
- 2) L'istanza deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 11 della Legge 212/2000 e dal D.M. 26/04/2001, n. 209 e **ss.mm.ii.**

(ART. 25)

**AUTOTUTELA**

Il potere in autotutela dell'Ente si esercita mediante:

- L'annullamento di ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità.
- **Il rispetto del criterio di economicità sulla base del quale iniziare o abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente.**
- **Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al Responsabile dell'entrata che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio.**

Le eventuali richieste di annullamento **di atti o di rinuncia all'imposizione** avanzate dai contribuenti vanno indirizzate **all'Ente**;

Dell'eventuale annullamento **di atti o rinuncia all'imposizione** viene data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventuale è pendente il relativo contenzioso.

**Le controversie relative all'imposta sono soggettate alla giurisdizione della Commissione Tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e ss.mm.ii..**

**CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

(ART. 26)

**NORME FINALI**

- 1) Per quanto non previsto nel seguente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.
- 2) **Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.**
- 3) **Il regolamento è approvato con deliberazione non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non ha effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. Se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione al bilancio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.**